

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore LEVI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 DICEMBRE 1965

Proroga del termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, concernente l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici

ONOREVOLI SENATORI. — Con il presente disegno di legge si intende prorogare ulteriormente al 31 dicembre 1968 i termini di applicazione della legge 31 luglio 1956, numero 1002, già due volte prorogati con apposite leggi del 18 novembre 1959, n. 1005, e del 16 aprile 1962, n. 186.

Alcune delle prescrizioni tecniche previste dalla legge n. 1002 si sono infatti dimostrate di difficile applicazione, e risultano in fatto dannose, e assai discutibili per motivi igienici ed economici, oltre a contrastare con

valori di tradizione e di costume; in modo da suscitare un largo movimento di opinione pubblica soprattutto nei piccoli paesi, nei villaggi, nelle frazioni, in senso esplicitamente e fondatamente contrario.

Per questa ragione (che è la stessa che consiglio già al Senato due successive leggi di proroga) e in attesa di una revisione approfondita delle disposizioni tecniche in materia, pare opportuno e urgente stabilire una ulteriore proroga dei termini di applicazione della legge suddetta.

### DISEGNO DI LEGGE

#### *Articolo unico.*

Il termine di cui alla legge 18 novembre 1959, n. 1005, per l'adeguamento dell'attrezzatura dei panifici ai requisiti richiesti dallo articolo 3 della legge 31 luglio 1956, n. 1002, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1968.

Il termine di sei anni fissato dalla legge 31 luglio 1956, n. 1002, articolo 15, primo comma, terzo alinea, è prorogato al 31 dicembre 1968.